

DELIBERA N. 124/12/CSP
ARCHIVIAZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' MEDIA NOVA SOC.
COOP A.R.L. (EMITTENTE TELEVISIVA LOCALE TELE GALILEO)
PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 38 , COMMA 9, DEL DECRETO
LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 3 maggio 2012;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n. 177;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 recante *Testo Unico della radiotelevisione*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 settembre 2005, n. 208 – Supplemento Ordinario n. 150/L, come successivamente modificato ed integrato in particolare dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante *Attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive*, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 29 marzo 2010, n. 73;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 30 novembre 1981, n. 329 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il *Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*, approvato con delibera dell'Autorità n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge della Regione Umbria N.3/2000, recante “Istituzione del Comitato regionale per le Comunicazioni –Co.Re.Com”

VISTA la delibera 52/99/CONS recante *Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni*;

VISTA la delibera 53/99/CONS recante *Approvazione del regolamento relativo*

alla definizione delle materie di competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni e successive integrazioni;

VISTO l'accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l'Autorità, la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome e la Conferenza dei presidenti dell'assemblea dei consigli regionali e delle province autonome;

VISTA la delibera 632/07/CONS del 12 dicembre 2007 recante *Approvazione delle linee guida relative all'attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell'emittenza radiotelevisiva locale;*

VISTA la delibera 444/08/CONS recante *Approvazione accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome;*

VISTA la delibera dell'Autorità n. 617/09/CONS del 12 novembre 2009 e successiva convenzione sottoscritta in data 16 dicembre 2009, che delega il Co.Re.Com Umbria all'esercizio della funzione di *Vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni;*

VISTO l'atto del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com) della regione Umbria datato 17 gennaio 2012, Proc n.1/2012, notificato il giorno 20 gennaio 2012, alla società MEDIA NOVA Soc. Coop. a.r.l., con sede legale in corso Tacito 25-05100 Terni, esercente l'emittente televisiva *Tele Galileo*, nel quale si accerta la violazione dell'articolo 38, comma 9, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per il superamento del limite di affollamento pubblicitario orario il giorno:

11 giugno 2011,

ore 8-9, trasmissione di 23 spot, per 17 minuti e 32 secondi, pari al **29,2%**;

ore 10-11, trasmissione di 21 spot, per 16 minuti e 8 secondi, pari al **26,9%**;

ore 12-13, trasmissione di 23 spot, per 16 minuti e 36 secondi, pari al **27,7%**;

ore 13-14, trasmissione di 23 spot, per 17 minuti e 31 secondi pari al **29,2%**;

ore 18-19, trasmissione di 25 spot, per 17 minuti e 11 secondi pari al **28,6%**.

applicando, nel calcolo di tali affollamenti, il criterio adottato dall'Autorità, nella riunione della Commissione per i servizi e prodotti del 6 giugno 2007, consistente nella detrazione di 10/25 di secondo per ciascuno degli spot trasmessi nell'ora, per tener conto dell'interposizione dei frames neri (nero colore) nei break, pari a cinque in testa e cinque in coda ad ogni singolo spot, i valori diventano:

11 giugno 2011,

ore 8-9, trasmissione di 23 spot, pari al **29 %**;
ore 10-11, trasmissione di 21 spot, pari al **26,7%**;
ore 12-13, trasmissione di 23 spot, pari al **27,4%**;
ore 13-14, trasmissione di 23 spot, pari al **28,9%**;
ore 18-19, trasmissione di 25 spot, pari al **28,4%**.

RILEVATO che la società ha richiesto, in data 30 gennaio 2012, sia l'accesso agli atti che l'audizione che si sono tenuti nei locali del Corecom il 14 febbraio 2012. La società ha in seguito inviato memorie difensive, protocollate dal Corecom il 14 marzo 2012, nelle quali dichiara e documenta di aver rispettato la normativa rispetto agli affollamenti e che nel conteggio dell'affollamento da parte del Corecom sono stati calcolati messaggi che non sono pubblicità, ma risultano essere campagne sociali e per la cui trasmissione l'emittente non ha ricevuto compensi. Gli sforamenti contestati sono avvenuti durante il programma ROLL, costituito da un rullo che trasmette immagini digitali in sequenza, una sorta di cartellonistica, con sottofondo audio non sempre collegato alla programmazione radiofonica, infatti l'emittente televisiva trasmette per parte della giornata la programmazione dell'emittente radiofonica *Radio Galileo*. I messaggi pubblicitari trasmessi, e conteggiati nell'affollamento dal Corecom, non sono stati classici spot, ma cartelli contenenti foto, messaggi, notizie di cronaca, politica e sport, auguri di buon compleanno a persone della cittadinanza e a bambini, che si ripetono più volte nel corso della giornata. Quelli conteggiati nell'affollamento recano le informazioni sul Volume "Linee guida per il curatore fallimentare" < *il ricavato della vendita del volume sarà devoluto all'iniziativa benefica per la realizzazione di una casa ostello "Marialaja-casa della speranza", per accogliere bambine bisognose di assistenza nella regione Dharmapuri dell'India*, il cartello informativo sulla "*Partita di addio al calcio giocato*" del campione di calcio ternano *Riccardo Zampagna il 2 luglio 2011* e le pagine informative dedicate al libro "Il calcio alla rovescia" di cui è autore lo stesso calciatore e *il cui ricavato andrà interamente devoluto in beneficenza per l'acquisto di un mammografo digitale per l'ospedale di Terni*. La società dichiara di aver apposto erroneamente, durante la trasmissione di tali immagini, la scritta "Pubblicità" anche se i messaggi non erano a contenuto pubblicitario. La società, nella nota inviata, fornisce i reali valori degli affollamenti orari, defalcati della trasmissione dei precedenti messaggi informativi-sociali, che risultano essere ben inferiori ai limiti stabiliti dalla normativa vigente.

RILEVATO che il Corecom Umbria, con propria nota del 12 marzo 2012, ha proposto la comminazione della sanzione amministrativa prevista per la violazione dell'articolo 38, comma 9, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per il superamento dei valori di affollamento pubblicitario sull'emittente televisiva locale *Tele Galileo*, esercita dalla società MEDIA NOVA Soc. Coop. a.r.l., ottenuti conteggiando anche i messaggi che l'emittente definisce campagne sociali, ma recanti la scritta "Pubblicità", in quanto nell'attività di monitoraggio non si trova nelle

condizioni di sapere e né è tenuto verificare se quanto visionato viene trasmesso dall'emittente a titolo gratuito o meno. Resta da considerare se sussista l'errore materiale dichiarato dall'emittente circa l'inserimento dell'indicazione "Pubblicità";

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 38, comma 9, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177: < *La trasmissione di messaggi pubblicitari televisivi da parte delle emittenti, anche analogiche, operanti in ambito locale non può eccedere il 25 per cento di ogni ora e di ogni giorno di programmazione. Un'eventuale eccedenza, comunque non superiore al 2 per cento nel corso di un'ora, deve essere recuperata nell'ora antecedente o successiva*> e che la delibera 538/01/CSP all'Articolo 5, comma 1, Esclusioni dai limiti di affollamento < *Fermi restando i limiti di affollamento previsti dalla normativa vigente, le autopromozioni e le attività di informazione e di comunicazione istituzionale di cui alla legge 7 giugno 2000, n.150, compresi i messaggi di utilità sociale e di pubblico interesse, non sono computati nei limiti di affollamento*>;

RITENUTE accoglibili le giustificazioni documentate e fornite dalla società esercente l'emittente, in quanto, le trasmissioni considerate pubblicità che, ripetute per varie volte nel corso della giornata e conteggiate nell'affollamento pubblicitario, recano in realtà anche informazioni di carattere sociale, e l'erronea sovrimpressioni della scritta "Pubblicità", non vale a qualificare in sé il messaggio come pubblicitario e a comportarne l'automatico conteggio nell'affollamento, in cui devono essere computati solo ed esclusivamente i messaggi pubblicitari;

RITENUTO che non possa trovare accoglimento la proposta del Corecom Umbria di comminare la sanzione amministrativa alla società per la violazione dell'articolo 38, comma 9, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, per il superamento dei valori di affollamento pubblicitario sull'emittente televisiva locale *Tele Galileo* contestati, in quanto i valori di affollamento pubblicitario orario, posti a base dell'accertamento di violazione e della conseguente contestazione, non risultano corrispondenti agli effettivi valori di affollamento, comprendendo anche messaggi non pubblicitari;

RITENUTO, pertanto, di non dover dare ulteriore corso al procedimento per insussistenza della contestata violazione dell'articolo 38, comma 9, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione servizi media;

UDITA la relazione dei Commissari Michele Lauria e Antonio Martusciello, relatori ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

L'archiviazione, per non luogo a procedere, del procedimento istruito dal CORECOM Umbria nei confronti della Società MEDIA NOVA Soc. Coop. a.r.l., con sede legale in corso Tacito 25 - 05100 Terni, esercente l'emittente televisiva *Tele Galileo* per la violazione dell'articolo 38, comma 9, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 .

La presente delibera è pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Napoli 3 maggio 2012

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Michele Lauria

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola